

La ricorrente mira all'annullamento di tale decisione sostenendo innanzi tutto che l'intera procedura di liquidazione dei conti è invalida per violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1258/1999⁽³⁾, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1663/1995⁽⁴⁾, per il fatto che le consultazioni e i contatti bilaterali tra la ricorrente e la Commissione non avevano ad oggetto anche la concreta valutazione della spesa ai fini dell'esclusione, mentre tra l'altro le spese eccettuate sono anteriori all'ultimo periodo di 24 mesi precedente la comunicazione scritta della Commissione. Secondo la ricorrente il periodo di 24 mesi inizia molto più tardi di quanto ritiene la Commissione.

Per quanto riguarda la rettifica nel settore dell'ammasso pubblico, la ricorrente ritiene che le rettifiche della Commissione si basino su un'interpretazione e applicazione errate delle disposizioni dei regolamenti nn. 1258/1999, 296/1996⁽⁵⁾ e 2040/2000⁽⁶⁾, male interpretino le linee direttive del documento della Commissione VI/5330/97/23.12.97 e siano state effettuate in base ad un'errata valutazione dei fatti, con una motivazione vaga ovvero insufficiente, eccedendo i limiti del potere discrezionale della Commissione e in violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda il settore della coltivazione delle patate e delle viti, la ricorrente contesta la valutazione della Commissione per quanto riguarda le circostanze di fatto, far valere un'insufficienza e contraddittorietà della motivazione nonché una violazione del principio di proporzionalità. A suo parere del resto la rettifica imposta dovrebbe essere limitata al 2 % e la rettifica stessa non dovrebbe estendersi in ogni caso, alla provincia del Dodecaneso, ove esiste un catasto, e di conseguenza in particolare in tale provincia non può ritenersi che esistessero difficoltà nei controlli in loco.

Per il settore degli ortofrutticoli la ricorrente ritiene che a torto la Commissione non abbia considerato giustificato il pagamento tardivo in un caso in cui le autorità elleniche esaminavano la conformità del relativo pagamento al diritto nazionale e a quello comunitario. La ricorrente invoca a titolo integrativo anche quanto fatto valere per il settore dell'ammasso pubblico.

Per il tabacco la ricorrente fa valere un'errata interpretazione e applicazione delle norme comunitarie, un errore sui fatti, un'insufficienza di motivazione e una violazione delle linee direttive dei documenti VI/5330/97 e AGRI/17933/2000 relativamente all'esigenza della realizzazione di controlli incrociati con i dati di un sistema integrato di gestione e di controllo pienamente funzionante previsto dal regolamento n. 2848/98⁽⁷⁾, all'effettuazione di controlli in loco, dei pagamenti per mezzo di assegni e dei controlli complementari e altri.

Infine, relativamente alla rettifica nel settore dell'allevamento del bestiame (carni ovine) la ricorrente contesta la valutazione delle circostanze di fatto operata dalla Commissione e ritiene che le motivazioni da essa fornite siano errate. Essa fa valere inoltre che l'imposizione forfetaria di una rettifica del 10 % non è legittima, configura un'interpretazione e applicazione errata

delle linee direttive del documento AGRI/61495/2000 ed è sproporzionata rispetto alla gravità delle mancanze.

⁽¹⁾ GU L 199 del 29/7/05, pag. 84.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94 del 28/4/1970, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160 del 26/6/1999, pag. 103).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia» (GU L 158 dell'8/7/1995, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) della Commissione 16 febbraio 1996, n. 296, relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga il regolamento (CEE) n. 2776/88 (GU L 39 del 17/2/1996, pag. 5).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 settembre 2000, n. 2040, riguardante la disciplina di bilancio (GU L 244 del 29/9/2000, pag. 27).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1998, n. 2848, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (GU L 358 del 31/12/1998, pag. 17).

Ricorso presentato il 19 settembre 2005 — Martina Zelenkovà/Parlamento europeo

(Causa T-356/05)

(2005/C 296/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Martina Zelenkovà (Bruxelles, Belgio) [Rappresentanti: G. Vandersanden, L. Levi, C. Ronzi, avvocati]

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

— annullare la classificazione nel grado attribuita nella decisione di assunzione dell'autorità che ha il potere di nomina (il Parlamento) 16 novembre 2004, che doveva entrare in vigore il 1o dicembre 2004, di inquadrare la ricorrente nella categoria A*, grado 5, scatto 2, con la conseguente reintegrazione di tutti i diritti della ricorrente che derivano da un'assunzione legittima e regolare, cioè l'inquadramento legale e regolare al 1o dicembre 2004, ovvero sia un inquadramento ex LA8 o il suo corrispondente secondo gli artt. 1-11 dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari (A*7, con il relativo scatto secondo le norme vigenti prima del 1o maggio 2004);

- concedere il risarcimento a) dei danni con «interêts de retard», come risarcimento del danno alla carriera subito dalla ricorrente, e b) di altri danni in forma di una retribuzione legale e ordinaria, in particolare l'applicazione della norma transitoria di cui all'art. 21 dell'allegato XIII dello Statuto in vigore il 1o maggio 2004 o, in alternativa, la riduzione dei contributi al regime previdenziale basato sul principio della pari retribuzione. Tali diritti dovranno essere debitamente valutati in un momento successivo e sono attualmente stimati, sub condizione e ex equo et bono, ad un minimo di EUR 5 000 annui;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente assunta dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto dei funzionari il 1o maggio 2004, ma da un elenco di riserva compilato in base ad un concorso organizzato prima di tale data, contesta il grado in cui è stata nominata, che il Parlamento ha fissato secondo la nuova normativa in A*5. La ricorrente deduce gli stessi motivi e argomenti fatti valere dai ricorrenti nella causa T-58/05 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 93 del 16.04.2005, pag. 38.

Ricorso presentato il 21 settembre 2005 — Nuova Agricast/Commissione

(Causa T-362/05)

(2005/C 296/69)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente(i): Nuova Agricast s.r.l. (Cerignola, Italia) [Rappresentante(i): Avv. Michele Arcangelo Calabrese]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

La ricorrente, con ogni riserva consentita dal rito, chiede che il Tribunale accerti e dichiari che avendo tenuto i comportamenti illegittimi indicati in ricorso, la Commissione ha violato in maniera grave e manifesta il diritto comunitario, e ha cagionato

un danno patrimoniale alla ricorrente; e perciò condanni la convenuta a risarcirla:

- a) di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della prima quota dell'agevolazione;
- b) di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della seconda quota dell'agevolazione;
- c) di EUR 701.692,77, a titolo di risarcimento del danno costituito dal mancato ottenimento della terza quota dell'agevolazione;
- d) degli interessi su tali somme rivalutate;
- e) di EUR 1.453.387,03, o della diversa cifra, maggiore o minore, che venisse determinata — eventualmente in accordo con la Commissione — in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno per il minor risultato della gestione caratteristica dell'impresa conseguito nell'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2002 rispetto a quello che sarebbe risultato qualora avesse completato il programma di investimenti;
- f) degli interessi sulla cifra rivalutata di cui alla precedente lettera e);
- g) delle spese di causa, comprese quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, la stessa che nelle cause T-139/03 ⁽¹⁾, T-151/03 ⁽²⁾ e T-98/04 ⁽³⁾, contesta alla Commissione di aver tenuto comportamenti illegittimi nel corso dell'esame preliminare dell'aiuto di Stato N 715/99, concluso con una decisione di autorizzazione senza obiezioni. Tale autorizzazione ha prorogato per il settennio 2000-2006 il regime di aiuti di Stato di cui alla legge n. 488/92, che nel 1997 era già stato autorizzato fino al 31 dicembre 1999.

Viene ricordato a questo riguardo che il particolare procedimento amministrativo per l'ottenimento dell'aiuto prevedeva che il Governo italiano avrebbe dovuto istituire bandi semestrali, ai quali avrebbero potuto partecipare le imprese interessate. Le risorse economiche poste a finanziamento del bando sarebbero state assegnate alle imprese inserite in graduatoria fino all'esaurimento delle risorse. Avendo partecipato al terzo bando, la ricorrente non poté ottenere l'agevolazione a causa dell'esaurimento delle risorse poste a finanziamento della graduatoria.

Il Governo italiano, nel proporre l'esame dell'aiuto N 715/99 chiese alla Commissione di consentire, nel primo bando del nuovo regime, la riformulazione delle domande rivenienti dal terzo bando e dal quarto bando. Ma la Commissione autorizzò la proposta limitatamente al quarto bando.